

R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1913, n. 170.

(2) Il presente testo unico è stato emanato in esecuzione delle deleghe contenute nell'art. 1, [L. 11 dicembre 1910, n. 855](#) e nell'art. 10, [L. 18 giugno 1911, n. 543](#). Vedi, ora, la [L. 13 maggio 1983, n. 197](#) e l'art. 5, [D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

Articolo unico. - È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, visto d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

TESTO UNICO

Delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli istituti di previdenza

	Artt.
LIBRO I - Dell'amministrazione in generale. . .	1 - 9
LIBRO II - Della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:	
PARTE I - Della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse:	
TITOLO I - Disposizioni generali	1 - 2
TITOLO II - Dei depositi	3 - 19
TITOLO III - Delle gestioni annesse e dei conti correnti:	
Capo I - Stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma. .	20
Capo II - Del risparmio postale	21 - 33
Capo III - Dei depositi giudiziari presso gli uffici postali	34 - 35
Capo IV - Prestito a premi della Croce Rossa Italiana	36 - 37
Capo V - Stralcio della soppressa Cassa militare	38
Capo VI - Servizio di estinzione di alcuni debiti redimibili dello Stato	39
Capo VII - Fondi per opere di bonificazione	

	delle paludi e dei terreni paludosi	40 -	41
Capo VIII	- Fondo per l'emigrazione		42
Capo IX	- Fondo di ammortamento del consolidato 3,50 per cento emesso per conversione di titoli di debiti redimibili.		43
Capo X	- Prestito lotteria a favore della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società «Dante Alighieri».	44 -	45
Capo XI	- Fondi degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degl'Istituti stessi		46
Capo XII	- Fondo speciale per gli infortuni degli operai sul lavoro		47
Capo XIII	- Servizio di cassa e custodia dei valori della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.		48
Capo XIV	- Fondo destinato al trattamento di riposo del personale delle scuole industriali e commerciali		49
Capo XV	- Fondo per l'acquisto di cose mobili ed immobili di carattere storico, archeologico o artistico	50 -	52
Capo XVI	- Fondo di riserva per le epizootie		53
Capo XVII	- Conto corrente con la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale		54
Capo XVIII	- Fondi di garanzia per il credito agli impiegati ed agli operai dello Stato ed al personale dipendente dalla amministrazione delle Ferrovie dello Stato	55 -	56
Capo XIX	- Conto delle somme versate dallo Stato a favore delle province di Cuneo, Napoli e Torino per la ritardata attivazione del nuovo catasto		57
Capo XX	- Fondi per i tratturi del Tavoliere di Puglia		58
Capo XXI	- Fondi per le pensioni ed i sussidi al personale delle Ferrovie dello Stato	59 -	61
Capo XXII	- Conto corrente per i fondi disponibili in bilancio su quelli iscritti a favore della Università di Messina.		62
Capo XXIII	- Azienda speciale del demanio forestale di Stato		63
Capo XXIV	- Quote individuali di pensione spettante al personale licenziato della Navigazione generale italiana		64
Capo XXV	- Cassa di colonizzazione per l'Agro romano	65 -	66
Capo XXVI	- Anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro deposito dei titoli		67
TITOLO IV	- Dei prestiti e degli altri impieghi delle somme disponibili:		
Capo I	- Degli impieghi in generale	68 -	71
Capo II	- Dei prestiti a comuni, province e consorzi:		
Sez. I	- Disposizioni generali in materia di prestiti:		
§ I	- Mutuatari, oggetto dei prestiti e		

	saggio d'interesse	72 - 73
§ II	- Concessione dei prestiti	74
§ III	- Garanzia	75 - 81
§ IV	- Somministrazione dei prestiti	82
§ V	- Modo e periodo di ammortamento	83 - 86
§ VI	- Trasformazione di prestiti	87
§ VII	- Insequestrabilità e intransigibilità dei prestiti	88
Sez. II	- Disposizioni riguardanti prestiti per determinati scopi:	
§ I	- Per assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni	89
§ II	- Per case popolari od economiche	90 - 92
§ III	- Per edifici scolastici:	
	Scuole elementare, secondarie e normali	93 - 107
	Scuole agrarie	108 - 111
	Scuole forestali	112
	Scuole professionali	113
§ IV	- Per opere riguardanti la pubblica igiene:	
	Disposizioni generali	114 - 130
	Disposizioni speciali	131 - 139
§ V	- Per opere stradali e per opere nei porti di IV classe:	
	Strade di accesso alle stazioni ferroviarie e ai porti	140 - 142
	Opere nei porti di IV classe	143
	Costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento per i comuni isolati	144 - 146
§ VI	- Provvedimenti riguardanti i danni causati da infortuni straordinari:	
	Prestiti per sospensione di sovraimposta sui terreni	147
	Alluvioni e frane	148 - 154
	Alluvioni e frane (disposizioni speciali)	155 - 161
	Terremoti ed eruzioni vulcaniche	162 - 180
§ VII	- Prestiti vari a favore di determinate province e comuni:	
	Province e comuni della Sicilia, della Sardegna e comuni delle isole d'Elba e del Giglio	181
	Comune di Roma	182 - 186
	Comune di Napoli	187 - 192
	Comune di Palermo	193
	Comune di Pisa	194
	Comune di Scansano	195
	Comune di Comacchio	196
	Comune di Torino	197 - 199
	Comune di Ancona	200
	Comune di Vicenza	201
	Comuni Silani	202 - 206
	Comune di Cosenza	207
	Provincia di Napoli	208
Capo III	- Anticipazioni al Tesoro dello Stato:	
Sez. I	- Per il pagamento delle pensioni	209
Sez. II	- Per i lavori pubblici urgenti	210
Sez. III	- Per le scuole italiane all'estero	211
Sez. IV	- Per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Padova	212
Sez. V	- Per la frana di Campomaggiore	213 - 214

Sez. VI	- Per lavori e forniture ferroviarie.	215
Sez. VII	- Per il riscatto del Benadir e per la Somalia italiana	216 - 217
Sez. VIII	- Per il bonificamento dell'Agro romano	218 - 221
Sez. IX	- Per l'Istituto «Vittorio Emanuele III» di credito agrario nelle Calabrie	222
Sez. X	- Per il credito agrario in undici Province dell'Italia meridionale.	223
Sez. XI	- Per il credito agrario nelle province siciliane	224
Sez. XII	- Per il credito agrario nella Sardegna	225
Sez. XIII	- Per la Repubblica di San Marino	226
Sez. XIV	- Per la zona monumentale di Roma	227
Sez. XV	- Per assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza italiana.	228
Sez. XVI	- Per gli ospedali riuniti di Roma	229 - 231
Sez. XVII	- Per gli edifici ad uso di sede delle regie Ambasciate di Pietroburgo e di Costantinopoli.	232
Sez. XVIII	- Per il completamento del palazzo destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	233
Sez. XIX	- Per la Camera agrumaria di Messina.	234
Sez. XX	- Per acquisti e lavori riguardanti l'amministrazione dei telefoni.	235 - 237
Sez. XXI	- Per la regia stazione di granicoltura di Rieti.	238
Sez. XXII	- Per il riscatto delle indennità cinesi.	239
Sez. XXIII	- Per la Ferrovia eritrea da Asmara a Cheren	240
Sez. XXIV	- Per la costruzione degli edifici ad uso dei Ministeri e della Facoltà medica della regia Università di Roma	241 - 242
Sez. XXV	- Per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici pubblici dello Stato nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, e provvedimenti a favore dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi.	243
Sez. XXVI	- Per la concessione italiana in Tientsin	244 - 248
Capo IV	- Anticipazioni ad altri Enti	249 - 250
TITOLO V	- Rendiconti e profitti netti annuali, fondo di riserva.	251 - 253
PARTE II	- Della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:	
TITOLO I	- Istituzione, concessione di prestiti ed emissioni di cartelle	1 - 5
TITOLO II	- Disposizioni riguardanti i prestiti con emissione di cartelle	6
TITOLO III	- Delle cartelle di credito comunale e provinciale. Cartelle ordinarie	7 - 9
PARTE III	- Della Sezione autonoma per il credito a breve termine (2/a)	1 - 9

LIBRO III	- Degli Istituti di previdenza:		
PARTE I	- Testo unico delle leggi riguardanti il Monte pensioni degli insegnanti nelle Scuole pubbliche elementari, negli asili di infanzia e nei regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato:		
TITOLO I	- Costituzione del monte pensioni e contributi.	1	16
TITOLO II	- Pensioni ed indennità agli insegnanti, loro vedove e orfani. . .	17	32
TITOLO III	- Disposizioni generali	33	42
TITOLO IV	- Disposizioni speciali e transitorie	43	61
PARTE II	- Testo unico delle disposizioni di legge sul «Fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti» relative alla gestione attribuita alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, coordinate alle LL. 13 luglio 1910, n. 431 e 18 giugno 1911, n. 543.	1	5
PARTE III	- Testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari:		
TITOLO I	- Costituzione della Cassa di previdenza, contributi, conti individuali . .	1	16
TITOLO II	- Pensioni ed indennità ai sanitari e alle loro vedove ed orfani.	17	26
TITOLO III	- Disposizioni generali	27	35
TITOLO IV	- Disposizioni transitorie	36	45
PARTE IV	- Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza . . .	1	6
PARTE V	- Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei Comuni, delle Province e delle istituzioni pubbliche di beneficenza:		
TITOLO I	- Costituzione della Cassa di previdenza e contributi	1	23
TITOLO II	- Pensioni e indennità.	24	38
TITOLO III	- Disposizioni generali e transitorie	39	45

PARTE VI	- Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari:		
TITOLO I	- Costituzione della Cassa di previdenza e contributi	1	9
TITOLO II	- Pensioni e indennità dirette - Capitali agli eredi	10	23
TITOLO III	- Disposizioni generali e transitorie	24	35
PARTE VII	- Testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili:		
TITOLO I	- Costituzione della Cassa di previdenza e contributi	1	9
TITOLO II	- Pensioni e indennità dirette - Capitali agli eredi	10	23
TITOLO III	- Disposizioni generali e transitorie	24	33

[\(2/a\)](#) La parte terza del libro II è stata aggiunta dall'art. 2, [L. 22 dicembre 1969, n. 964](#), riportata alla voce Finanza locale.

LIBRO SECONDO ^(11/a)

Della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

PARTE PRIMA ^(11/a)

Della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse ⁽¹²⁾

TITOLO I ^(11/a)

Disposizioni generali

1. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, artt. 11 (1° comma) e 36 (1° comma); R.D. 15 maggio 1898, n. 161, art. 1; L. 13 luglio 1910, n. 431, art. 1). [La Cassa dei depositi e prestiti, istituita presso la direzione generale del Debito pubblico con l'art. 1 della L. 17 maggio 1863, n. 1270, succedendo, in virtù dell'art. 36 della legge stessa, a quelle istituzioni governative che, sotto la denominazione di Casse dei depositi e prestiti, o sotto altre denominazioni, erano destinate a fare operazioni identiche alle sue, e poscia costituita in direzione generale con il R.D. 15 maggio 1898, n. 161, fa parte dell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in forza dell'articolo 1 della L. 13 luglio 1910, n. 431] ^(11/a).

[\(11/a\)](#) Il libro II, parte I, titolo I, è stato abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).

[\(11/a\)](#) Il libro II, parte I, titolo I, è stato abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).

[\(12\)](#) Norme regolamentari per l'esecuzione di questa parte prima del libro II sono state approvate con [D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058](#).

[\(11/a\)](#) Il libro II, parte I, titolo I, è stato abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).

[\(11/a\)](#) Il libro II, parte I, titolo I, è stato abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).

2. ([L. 18 giugno 1911, n. 543](#), art. 2). [La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse, spettano al direttore generale della Cassa medesima ⁽¹³⁾ [\(11/a\)](#)].

[\(13\)](#) Vedi, anche, il [R.D.L. 11 dicembre 1933, n. 1646](#).

[\(11/a\)](#) Il libro II, parte I, titolo I, è stato abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).

TITOLO II

Dei depositi

3. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, art. 7; L. 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; [L. 8 luglio 1904, n. 320](#), art. 2; [R.D. 11 luglio 1904, n. 337](#), art. 5; T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 26). La Cassa riceve in deposito:

- a) denaro;
 - b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
 - c) titoli garantiti dallo Stato;
 - d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;
 - e) buoni postali fruttiferi;
 - f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;
 - g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti ⁽¹⁴⁾.
-

[\(14\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, [L. 6 luglio 1949, n. 466](#).

4. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, art. 8; L. 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D e [L. 18 giugno 1911, n. 543](#), artt. 3 e 4). I depositi prescritti da legge, da regolamenti, o in qualunque caso dall'Autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa, debbono farsi nella Cassa dei depositi e prestiti direttamente presso la Direzione generale o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle Province ⁽¹⁵⁾. Debbono farsi nella stessa Cassa anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

I depositi giudiziari dovranno farsi presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o presso quella Intendenza di finanza ⁽¹⁵⁾ eccettuata l'Intendenza di finanza di Roma, che per legge o per provvedimento di Giudice sarà destinata a riceverli.

(15) Ora, per mezzo delle Direzioni provinciali del tesoro ([D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#), [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#); [D.C.P.S. 2 febbraio 1947, n. 16](#); [D.C.P.S. 4 giugno 1947, n. 406](#); [D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544](#); [L. 12 agosto 1962, n. 1290](#).) Peraltro, il [D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#), nonché l'art. 3, del [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#), sono stati espressamente abrogati dall'art. 14, [D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430](#), riportato alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(15) Ora, per mezzo delle Direzioni provinciali del tesoro ([D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#), [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#); [D.C.P.S. 2 febbraio 1947, n. 16](#); [D.C.P.S. 4 giugno 1947, n. 406](#); [D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544](#); [L. 12 agosto 1962, n. 1290](#).) Peraltro, il [D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#), nonché l'art. 3, del [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#), sono stati espressamente abrogati dall'art. 14, [D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430](#), riportato alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, art. 9; L. 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D e [L. 18 giugno 1911, n. 543](#), artt. 3 e 4). La Cassa riceve, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle Province ⁽¹⁵⁾, i depositi volontari che si fanno per impiego di capitale dai privati, dai corpi morali, dagli stabilimenti o dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Casse di risparmio, dalle società commerciali o da qualunque altra persona giuridica.

(15) Ora, per mezzo delle Direzioni provinciali del tesoro ([D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#), [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#); [D.C.P.S. 2 febbraio 1947, n. 16](#); [D.C.P.S. 4 giugno 1947, n. 406](#); [D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544](#); [L. 12 agosto 1962, n. 1290](#).) Peraltro, il [D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#), nonché l'art. 3, del [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#), sono stati espressamente abrogati dall'art. 14, [D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430](#), riportato alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. (L. 11 giugno 1896, n. 461, art. 6 e [T.U. 17 luglio 1910, n. 536](#), art. 8). La Cassa dei depositi e prestiti, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle Province ⁽¹⁶⁾, potrà ricevere a scopo di custodia, depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano, incaricandosi della riscossione delle relative cedole semestrali o trimestrali.

Qualora entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza, le somme riscosse dalla Cassa non siano state ritirate in tutte od in parte dal depositante, o questi non abbia dichiarato di volerle ritirare, la Cassa resta incaricata di investire il totale od il residuo in nuovi titoli dei detti consolidati a cumulo dei depositi dai quali provengono.

La custodia di tali depositi volontari coi relativi cumuli di titoli provenienti dai rivestimenti delle rate semestrali o trimestrali d'interessi è delegata alla Tesoreria centrale del Regno per quelli fatti nella provincia di Roma, ed alle sezioni di regia Tesoreria provinciale per quelli fatti nelle Province ⁽¹⁷⁾.

[\(16\)](#) Vedi nota 15 all'art. 4.

[\(17\)](#) Vedi anche l'art. 27, [D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058](#).

7. (L. 11 giugno 1896, n. 461, artt. 6 e 7). La Cassa, direttamente o per mezzo delle delegazioni del Tesoro nelle Province, potrà pure incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate semestrali o trimestrali d'interessi sulle rendite nominative dei consolidati italiani per conto dei loro titolari, a condizione di essere insieme incaricata d'investirne l'importo totale in nuovi titoli dei detti consolidati da iscriversi a nome dei titolari stessi.

I limiti massimi e minimi dei depositi volontari in titoli al portatore di cui al precedente art. 6 e le norme pel loro esequimento, per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa e per l'acquisto di nuovi titoli, nonché le norme ed i limiti delle riscossioni e relativi investimenti, di cui al precedente comma di questo articolo, sono determinati con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

8. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, art. 10; L. 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; L. 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3^a), art. 8 e L. 10 aprile 1892, n. 191, art. 7). Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragioni di ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori o volontari, dovranno, entro il termine di un mese, fare il versamento del denaro o la consegna dei titoli alla Cassa dei depositi e prestiti. Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degli interessi che dopo il trentesimo giorno la Cassa avrebbe pagati, ma pur anche di ogni evento, a cui potesse andare soggetto il capitale, e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorse.

I depositi di denaro o di più titoli di credito che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nella Cassa dei depositi e prestiti, secondo le norme stabilite dal regolamento sui depositi giudiziari e salvo per i depositi in denaro quanto dispone l'art. 34 della parte prima, libro II, di questa legge.

La polizza o ricevuta della Cassa suddetta si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali.

I depositi per concorrere agli incanti possono anche farsi nella cancelleria del tribunale, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Le somme od i valori ricevuti dai cancellieri sono da questi nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo, consegnati alla Cassa dei depositi e prestiti, salvo per i depositi in denaro il disposto del successivo art. 34 sopra citato.

9. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), art. 23). Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal Decr. 15 marzo 1860, n. 145 del Governo toscano e dalla [L. 24 gennaio 1864, n. 1636](#) ⁽¹⁸⁾, quando la rendita che giustifica la liquidazione dell'annualità e degli accessori, si deve inscrivere sul Gran libro del Debito pubblico, a nome dell'ente morale, ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato, l'affrancante dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, per conto dell'ente morale, il capitale della frazione di rendita non iscrivibile, calcolato al valore di borsa del giorno del versamento.

Tale deposito, sebbene inferiore a lire 200, sarà fruttifero, ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi, finché mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti si possa provvedere al rivestimento in rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento a prezzo di borsa.

(18) Il Decr. 15 marzo 1860, n. 145 del Governo toscano, recava disposizioni per l'«affrancamento dei canoni enfiteutici e d'altre responsabilità spettanti alle mani-morte di qualunque specie, esenti o non esenti, ecclesiastiche o laicali». La [L. 24 gennaio 1864, n. 1636](#) recava disposizioni «sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali».

La materia è ora regolata oltreché dall'art. 971 c.civ. 1942, dalla [L. 11 giugno 1925, n. 998](#) e dal [R.D. 7 febbraio 1926, n. 426](#), entrambi riportati alla voce Affrancazioni.

10. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), art. 24). Sulle iscrizioni d'annualità per frazione di rendita minore del minimo stabilito per l'iscrizione sul Gran libro, le quali, ai termini dei RR. DD. 26 giugno 1862, n. 677 ⁽¹⁹⁾, e 31 maggio 1864, n. 1725 ⁽²⁰⁾, si trovano esistenti sui registri della Cassa dei depositi e prestiti, rimane sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che non venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o con la unione delle iscrizioni, od altrimenti, non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento non inferiori al loro ammontare.

La sospensione del pagamento degli interessi di cui sopra e al precedente art. 9 non si applica agli enti morali che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della [L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a) ⁽²¹⁾ hanno fatto o faranno dichiarazione formale di non assentirvi. In tal caso la somma sarà rilasciata all'ente morale verso quietanza.

(19) Recante disposizioni per il coordinamento delle norme per l'affrancazione dei canoni enfiteutici in Toscana con le disposizioni della legge sul Debito pubblico.

(20) Recante disposizioni regolamentari per l'esecuzione della [L. 24 gennaio 1864, n. 1636](#).

(21) Recante disposizioni per la istituzione delle Casse di risparmio postali.

11. (L. 7 aprile 1892, n. 111, art. 4 e L. 7 luglio 1901, n. 323, art. 6; [L. 8 luglio 1904, n. 320](#), art. 2 e R.D.Lgs. 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; [L. 25 giugno 1905, n. 261](#), art. 2; [L. 22 dicembre 1905, numero 592](#), art. 17; L. 23 dicembre 1906, n. 638, artt. 3 e 5; T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; L. 5 luglio 1908, n. 407, art. 3; R.D. 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge con la L. 21 luglio 1910, n. 579, art. 1; [L. 11 dicembre 1910, n. 855](#), art. 3 e [L. 4 aprile 1912, n. 305](#), art. 29, 1° comma e 2° comma, n. 2). Agli effetti dell'art. 145 del codice di commercio ⁽²²⁾ e dell'art 55 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso, approvato con [R.D. 27 dicembre 1882, n. 1139](#) (serie 3^a) sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi e da emettere in conformità delle LL. 24 dicembre 1908, n. 731 ⁽²³⁾ e 15 maggio 1910, n. 228 ⁽²⁴⁾.

Sono equiparati ai titoli del debito consolidato anche i buoni del tesoro a lunga scadenza, i titoli rappresentanti cartelle ordinarie e cartelle speciali di credito comunale e provinciale; i certificati ferroviari 3,65 e 3,50 per cento, le cartelle di credito fondiario, le obbligazioni della Banca di credito minerario per la Sicilia, e le obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

I depositi in cartelle fondiarie ed in obbligazioni del Consorzio non possono eccedere un quarto della complessiva somma da depositare, ai termini dell'art. 145 del codice di commercio ^(24/a).

Con decreto reale promosso dal Ministero del tesoro, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, potrà autorizzarsi di volta in volta l'impiego in altri titoli di Stato, non appartenenti al debito consolidato, delle somme da depositarsi agli effetti dell'art. 145 del codice di commercio ^(24/a).

Le compagnie e le imprese nazionali ed estere che alla data del 31 dicembre 1911, esercitavano legalmente nel regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e che, ai sensi dell'art. 29 della [L. 4 aprile 1912, n. 305](#) ⁽²⁵⁾, siano autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge predetta, devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza ai rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi.

(22) Le disposizioni dell'art. 145 dell'abrogato codice di commercio furono abrogate dall'art. 26, [R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966](#) e sostituite da quelle contenute negli artt. 26, 27 e 28 del decreto stesso. Le disposizioni dei detti artt. 26, 27 e 28, [R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966](#) sono state poi trasfuse negli artt. 29, 30 e 31 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con [D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449](#).

(23) Recante provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili.

(24) Recante provvedimenti per i debiti redimibili.

[\(24/a\)](#) Vedi nota 22 all'art. 11.

[\(24/a\)](#) Vedi nota 22 all'art. 11.

[\(25\)](#) Recante provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni.

12. (L. 11 febbraio 1910, n. 855, art. 2). I depositi prescritti dalla legge, da regolamento o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato, i quali, in forza del precedente art. 4 di questa parte prima del libro II, debbono, salve speciali eccezioni previste da leggi e regolamenti, farsi nella Cassa dei depositi e prestiti, saranno eseguiti e mantenuti tassativamente nelle condizioni in cui sono ordinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità competenti.

La conversione dei depositi di numerario in depositi di titoli e quella di depositi di titoli in depositi di numerario o di titoli di altra specie, e la sostituzione di depositi agli stessi effetti, sono ammesse, quando la legge o il regolamento non prescriva tassativamente la natura del deposito, sopra disposizioni dell'autorità competente, oppure, quando non sia necessario l'intervento dell'autorità, sopra consenso di tutti gli interessati. A richiesta degli interessati la Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'esecuzione dell'operazione.

13. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), articolo 21 e [L. 18 giugno 1911, n. 543](#), art. 3). I depositi che corrispondono ad una somma o capitale nominale, non superiore alle lire 5.000 ⁽²⁶⁾, sono ricevuti per mezzo delle rispettive sezioni di regia tesoreria provinciale, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza ⁽²⁷⁾ in rappresentanza e secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

L'ordine di restituzione dei depositi, di cui al precedente comma, è proposto e firmato da un funzionario dell'Intendenza ⁽²⁸⁾, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall'Intendente ⁽²⁹⁾, o da chi per lui.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti tiene la gestione dei fondi raccolti, l'Amministrazione dei depositi della provincia di Roma, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi esistenti presso le Intendenze ⁽³⁰⁾.

[\(26\)](#) Il limite di somma fu, dapprima, elevato a lire 20.000 dal [D.Lgt. 27 febbraio 1916, n. 257](#); fu poi fissato in lire 30.000 dall'art. 1, [R.D. 31 dicembre 1923, n. 2940](#); fu in seguito portato a lire 1.000.000 dall'art. 1, [D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 266](#), il quale così dispone:

«Art. 1. Il limite massimo di L. 30.000 stabilito dal [R.D. 31 dicembre 1923, n. 2940](#), per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione è elevato a L. 1.000.000, ferme restando le altre disposizioni degli artt. 13 e 14,

libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con [R.D. 2 gennaio 1913, n. 453](#), ed artt. 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058».

L'art. 5 [D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544](#), nel decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, ha, infine, così disposto:

«Art. 5. Il limite massimo di lire 1.000.000 stabilito dal [decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266](#), per le operazioni sui depositi iscritti presso gli Uffici provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a lire 5.000.000».

(27) Ora, dalle Direzioni provinciali del tesoro ([D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#); [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#); [D.C.P.S. 2 febbraio 1947, n. 16](#); [D.C.P.S. 4 giugno 1947, n. 406](#); [D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544](#); [L. 12 agosto 1962, n. 1290](#).) Peraltro, il [D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#), nonché l'art. 3, del [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#), sono stati espressamente abrogati dall'art. 14, [D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430](#), riportato alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(28) Ora, della Direzione provinciale del tesoro (vedi nota 27 al presente articolo 13).

(29) Ora, dal Direttore della Direzione provinciale del tesoro (vedi nota 27 al presente articolo 13).

(30) Ora, presso le Direzioni provinciali del tesoro (vedi nota 27 al presente articolo 13).

14. (L. 11 giugno 1896, n. 461, art. 8 (2° comma) e [L. 18 giugno 1911, n. 543](#), art. 4). Anche i depositi eccedenti i limiti di cui all'antecedente art. 13 possono essere ricevuti presso le sezioni di regia tesoreria provinciale, ed amministrati dalle Intendenze ⁽³¹⁾; ma le operazioni che li riguardano, eccedenti la semplice amministrazione, non si faranno che dietro ordine della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Le Intendenze di finanza ⁽³²⁾ hanno la facoltà di provvedere alla restituzione dei depositi volontari, sia in titoli, sia in numerario, per qualsiasi somma, senza bisogno dell'autorizzazione della direzione generale, salvo le norme da stabilirsi per casi speciali col regolamento esecutivo della presente legge ⁽³³⁾.

(31) Ora, dalle Direzioni provinciali del tesoro (vedi nota 27 all'art. 13).

(32) Ora, le Direzioni provinciali del tesoro (vedi nota 27 all'art. 13).

(33) Vedi nota 26 all'art. 13.

15. ([L. 11 dicembre 1910, n. 855](#), art. 8). Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunziato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito.

Quando però si tratta di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli artt. 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con [R.D. 23 maggio 1924, n. 827](#) ⁽³⁴⁾.

I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.

Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma del precedente articolo ⁽³⁵⁾.

[\(34\)](#) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi anche gli artt. da 82 a 99 [D.Lgt. 23 marzo 1919, n.1058](#).

[\(35\)](#) Così sostituito dall'art. 7, [L. 6 luglio 1949, n. 466](#).

16. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, artt. 11 e 13; L. 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; [L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), art. 23; R.D. 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2^a), art. 4 e L. 13 luglio 1910, n. 431, art. 1). Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro determinerà, come è stabilito dall'art. 9 del libro I, la ragione d'interesse da corrispondersi per le somme che nell'anno seguente si depositeranno a frutto nella Cassa ⁽³⁶⁾.

L'interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del depositante.

Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a lire 5.000, salvo l'eccezione di cui al precedente art. 9 di questa prima parte del libro II ⁽³⁷⁾.

[\(36\)](#) Vedi ora, in argomento, l'art. 1, [R.D.L. 10 novembre 1932, n. 1467](#).

[\(37\)](#) Il limite di somma è stato elevato a lire 5.000 dall'art. 2, [L. 6 luglio 1949, n. 466](#).

17. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, art. 12; L. 8 luglio 1897, n. 252, art. 7; [L. 11 dicembre 1910, n. 855](#), art. 9; L. 7 aprile 1892, n. 111, art. 3 e L. 7 luglio 1901, n. 323, art. 6; T.U. 31 gennaio 1904, n. 51, art. 35; [T.U. 30 maggio 1907, n. 376](#), art. 4 e T. U. 22 aprile 1909, n. 229, art. 4). La tassa di custodia sugli effetti pubblici depositati è fissata dall'anno corrente in poi nel modo seguente:

a) in ragione di lire 2 per mille all'anno sui depositi aventi capitale nominale non eccedente le lire 30.000;

b) in ragione di lire 3 per mille all'anno sui depositi di capitale nominale eccedente le lire 30.000.

Le frazioni di lire 1000 sul capitale nominale si computano per intero.

Le esecuzioni e le riduzioni di pagamento da detta tassa di custodia, che risultano in vigore alla data del presente decreto, sono abolite ⁽³⁸⁾.

(38) Articolo così modificato dall'art. 9, [R.D.L. 3 marzo 1927, n. 296](#). Per la misura della tassa di custodia sui depositi effettuati dalle imprese assicuratrici vedi il [R.D.L. 12 gennaio 1928, n. 38](#). Circa il computo e il pagamento della tassa vedi gli artt. da 52 e 55 e 74, [D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058](#).

18. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, art. 14 e [T.U. 30 maggio 1907, n. 376](#), art. 8, lettera c). Gli interessi del denaro depositato, i quali non siano reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent'anni continui né il capitale, né gli interessi.

La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati.

Il capitale dei depositi prescritti è devoluto alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai ⁽³⁹⁾.

(39) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale ([D.Lgt. 21 aprile 1919, n. 603](#); [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827](#)).

19. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, art. 15). Il regolamento stabilirà le norme relative alla effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi.

TITOLO III

Delle gestioni annesse e dei conti correnti

Capo I - Stralcio della liquidazione dell'Antico monte di pietà di Roma

20. ⁽⁴⁰⁾.

[\(40\)](#) Capo omissso perché concernente materia particolare ormai priva di interesse.

Capo II - Del risparmio postale ⁽⁴¹⁾

21. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), artt. 1 e 2). Gli uffici postali del regno, gradatamente designati dal Governo, operano come succursali di una Cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti.

L'amministrazione postale tiene le scritture relative ai depositi per risparmio e rappresenta lo Stato nei suoi rapporti col depositante.

Nei termini prescritti dal regolamento trasmette alla Cassa dei depositi il riepilogo dei conti coi depositanti e versa i fondi raccolti disponibili o richiede gli occorrenti ⁽⁴²⁾.

[\(41\)](#) Sulla materia del risparmio postale vedi anche, alla voce Poste, telegrafi e telefoni, il [R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#) (codice postale) e il regolamento dei servizi a danaro approvato con [R.D. 30 maggio 1940, n. 775](#). Giusta l'art. 153 del suddetto [R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#) le disposizioni di questo Capo II e quelle del successivo Capo III si applicano ai servizi regolati dal Capo IV (epigrafato Cassa di risparmio) del Titolo III del predetto codice postale in quanto non siasi provveduto dal codice medesimo.

[\(42\)](#) Vedi anche l'art. 129 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#)).

22. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), artt. 3 e 11; [L. 17 luglio 1890, n. 6972](#) (serie 3^a), art. 23; T.U. 4 luglio 1897, n. 414, art. 22, § 29 e art. 27, § 15; [T.U. 20 maggio 1897, n. 217](#), art. 148, § 10; L. 1° febbraio 1901, n. 24, art. 3 e L. 8 luglio 1909, n. 445, art. 3). Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, comune, provincia, istituzione pubblica di beneficenza od ente morale costituito e riconosciuto giuridicamente, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio postale, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto, in cui saranno iscritte dagli uffici designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gli interessi maturati.

Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori, tutori o mariti ⁽⁴³⁾.

È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.

Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore dell'art. 22, § 29, del T.U. approvato con R.D. 4 luglio 1897, n. 414.

Sono anche esenti dal bollo e dal registro le procure speciali che possono occorrere pel ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi.

Sono esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dagli emigranti all'estero con le casse postali di risparmio ⁽⁴⁴⁾.

(43) Il diritto di opposizione del marito è stato abolito dall'art. 5, [L. 17 luglio 1919, n. 1176](#).

(44) Sulla materia disciplinata dal presente articolo vedi anche gli artt. da 129 a 132 e 143 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#)) e gli artt. da 143 a 147 del regolamento approvato con [R.D. 30 maggio 1940, n. 775](#).

23. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), artt. 13 e 14; [L. 17 luglio 1890, n. 6972](#) (serie 3^a), art. 23; L. 1° febbraio 1901, n. 24, art. 3 e L. 8 luglio 1909, n. 445, artt. 1, 2 e 3). I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo, non potranno essere inferiori a 5 lire. I depositi stessi non potranno essere fatti che per cifre di lire intere, esclusi, quindi, i centesimi.

Il disposto del precedente comma non si applica ai depositi giudiziari, né a quelli che rappresentano rate di interesse su certificati di rendita nominativa riscosse dalle poste ⁽⁴⁵⁾.

Le somme versate in eccedenza alle lire 10.000 non produrranno interessi.

Sono fruttiferi, senza limite di somme, i depositi ordinati dalla autorità giudiziaria nell'interesse di minorenni, di incapaci e di assenti; quelli fatti nell'interesse di Comuni, Province, istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente nonché quelli fatti ai termini dell'art. 26 della prima parte del libro II di questa legge.

Per i depositi provenienti dall'estero alle Casse postali di risparmio, fatti in conformità del R.D. 7 novembre 1889, n. 6540, il limite massimo del credito fruttifero è di lire 50.000 ⁽⁴⁶⁾.

(45) Vedi anche l'art. 156, [R.D. 30 maggio 1940, n. 775](#) (Regolamento di esecuzione dei titoli 1° e 3° del libro I del codice postale).

(46) Articolo così sostituito dall'art. 1, [R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677](#). Gli importi di cui al terzo e all'ultimo comma furono elevati a lire 100.000 dal [D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 544](#). Poiché, peraltro, con L. 2 gennaio 1952, n. 44 sono stati abrogati gli ultimi due commi dell'art. 137 del Titolo III del codice postale, i quali disciplinavano la stessa materia, le somme depositate sui libretti di risparmio devono ora ritenersi fruttifere senza limiti di somma e senza distinzioni relative ai depositi.

24. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), art. 5; L. 19 luglio 1880, n. 5536, art. 2 dell'allegato E; [L. 8 agosto 1895, n. 486](#), art. 24; L. 3 luglio 1902, n. 280, art. 2 e L. 10 dicembre 1910, n. 855, art. 5). Sulle somme versate a titolo di risparmio è corrisposto un interesse la cui ragione è determinata, nel modo stabilito dall'art. 9 del libro I, per ciascun anno ed anche semestralmente, quando lo esigano le condizioni del mercato, col Ministro del tesoro e col Ministro delle poste e dei telegrafi ⁽⁴⁷⁾.

L'interesse decorre dal 16 del mese in corso per i versamenti eseguiti tra il primo e il 15 del mese stesso; e dal 1^a del mese successivo per i versamenti eseguiti fra il 16 ed il 31 ⁽⁴⁸⁾.

L'interesse cessa dal 1^o del mese in corso per i rimborsi eseguiti tra il 1^o ed il 15 del mese stesso; e dal 16 pure del mese in corso, per i rimborsi eseguiti dal 16 al 31 ^(48/a).

Alla fine dell'anno, l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero ⁽⁴⁹⁾.

Nella somma che rappresenta interessi da capitalizzare alla chiusura annuale dei conti correnti, si computano i centesimi soltanto per cifre indicanti decine, e non se ne calcolano le unità ⁽⁵⁰⁾.

Le frazioni di lira non portano interesse.

Negli uffici postali sarà mantenuto affisso apposito avviso indicante il saggio di interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale, nel suo importo netto dall'imposta di ricchezza mobile.

È obbligatoria, per parte degli interessati, la presentazione annuale dei libretti, perché siano confrontati con le scritture del Ministero delle poste e dei telegrafi, e vi siano iscritti gli interessi maturati.

L'inosservanza della prescrizione di cui al precedente comma, oltre agli effetti di cui al successivo art. 29 di questa prima parte del libro II, libera l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi, verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

⁽⁴⁷⁾ Vedi l'art. 4, commi secondo e terzo, [R.D.L. 10 novembre 1932, n. 1467](#), e l'art. 136 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#).)

L'art. 8, [R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375](#) (legge bancaria) e successive modificazioni ha inoltre disposto che le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate sentito l'Ispettorato per l'esercizio del credito e la difesa del risparmio, istituito dal decreto stesso. Tale Ispettorato fu soppresso dall'art. 1, [D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226](#); le sue funzioni furono trasferite, in un primo momento, al Ministro del Tesoro dallo stesso [D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226](#) e, poi, alla Banca d'Italia dall'art. 2, [D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691](#).

⁽⁴⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 2 [R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677](#).

^(48/a) Vedi nota 48 alla pag. prec.

⁽⁴⁹⁾ Sulla materia di cui ai commi secondo, terzo e quarto, vedi i primi quattro commi dell'art. 137 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#)).

(50) Comma aggiunto dall'art. 2, [R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677](#).

25. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), artt. 8 e 9). Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.

Il rimborso si farà al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a lire 100, entro venti giorni sino a lire 200, entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi per somme maggiori ⁽⁵¹⁾.

Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma, qualunque sia il numero di domande, che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.

Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale, senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico.

(51) Vedi l'art. 145 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#)), il quale dispone che i rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto. Per il rimborso dei libretti nominativi vedi l'art. 142 del codice stesso.

26. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), artt. 13 e 14; L. 20 gennaio 1880, n. 5253, art. 5 e L. 19 luglio 1880, n. 5536, art. 2 dell'allegato E).

(52).

Potrà farsi per mezzo delle Casse di risparmio postali il pagamento delle rate per prestazioni affrancate inferiore alle annue lire 50, ai sensi della L. 20 gennaio 1880, n. 5253 ⁽⁵³⁾ e del relativo regolamento, nonché, a richiesta del portatore del biglietto, il pagamento delle vincite al lotto non superiori a lire 1000. L'interesse su questi ultimi depositi decorrerà dal giorno in cui sarà stato richiesto il libretto.

(52) I primi cinque commi dell'art. 26 devono ritenersi abrogati dall'art. 29, [R.D.L. 11 marzo 1920, n. 316](#). Tale decreto, infatti, ha abrogato gli artt. 13 e 14, L. 27 maggio 1875, n. 2729, il cui contenuto era stato appunto trasfuso nei primi cinque commi del presente articolo.

(53) Recante disposizioni per l'affrancamento delle rendite enfiteutiche.

27. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), art. 7; L. 19 luglio 1906, n. 364, art. 10; [L. 11 dicembre 1910, n. 855](#), articoli 5 e 6 e [L. 18 giugno 1911, n. 543](#), art. 6). A richiesta del depositante, il deposito sarà impiegato in acquisto di consolidato e di rendite 3,50 e 3 per cento redimibili, create

con le LL. 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, mediante rimborso delle sole spese d'acquisto ⁽⁵⁴⁾.

Il credito del depositante può anche, a sua richiesta, essere convertito in deposito volontario a sensi del precedente articolo 5 di questa prima parte del libro II.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere in titoli al portatore tanta rendita consolidata e tanta rendita del debito redimibile 3 per cento, di quelle appartenenti al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, quanto è necessario per il funzionamento del servizio di cui al primo comma di questo articolo.

La Cassa dei depositi e prestiti cederà giornalmente ai depositanti, in base al prezzo medio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno precedente, la rendita consolidata e quella redimibile da essi richieste, prelevandole da quelle predette dal fondo di riserva e provvederà alla reintegrazione del fondo stesso, mediante periodici acquisti, con le norme che saranno stabilite dal Ministro del tesoro.

[\(54\)](#) Vedi l'art. 134 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#)).

28. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), art. 12). Il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, né sono ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, o quelli di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 22 di questa prima parte del libro II.

L'opposizione per essere valida deve essere fatta all'ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile ⁽⁵⁵⁾.

[\(55\)](#) Vedi ora l'art. 140 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#)).

29. ([L. 27 maggio 1875, n. 2779](#), art. 10; L. 3 luglio 1902, n. 280, art. 1, e T.U. 20 maggio 1907, n. 376, art. 8, lettera *b*). Sono prescritti a favore del bilancio autonomo delle aziende delle poste e dei telegrafi i crediti dei libretti nominativi ordinari ed al portatore delle Casse di risparmio postali col decorso:

a) di un anno, quando non siano superiori a lire cinque fra capitale e interessi;

b) di tre anni, quando non siano superiori a lire dieci fra capitale e interessi;

c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire venti fra capitale ed interessi o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire due e da interessi da iscrivere oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere dopo l'ultima operazione per effetto della quale tutto il credito liquido iscritto era stato ritirato dal libretto;

d) di trenta anni quando si tratti di eredità di qualsiasi altra specie ed importo.

I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo all'ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto ai sensi del penultimo comma del precedente art. 24 di questa prima parte del libro secondo.

Per i libretti rilasciati in custodia al ministero la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

Per i libretti appartenenti ai minorenni, i termini non decorrono finché i titolari non abbiano raggiunto la maggiore età.

Per i libretti caduti in successione, e per i quali sia sorta controversia sui diritti a succedere nonché per quelli colpiti da opposizione, i termini decorrono dal giorno in cui la contro versia sia stata legalmente definita, o altrimenti rimossa.

Le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziario.

Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione della presente legge, per il compimento delle quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe un tempo maggiore di quello fissato dal presente articolo, si compiono col decorso del più breve tempo in questo indicato.

Il decorso della prescrizione resterà tuttavia sospeso a favore di coloro i quali, entro il 31 gennaio 1931, eseguiranno operazioni sui libretti a sensi del citato art. 24 della L. 2 gennaio 1913, n. 453 ⁽⁵⁶⁾.

(56) Articolo così modificato dall'art. 3, [R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677](#); la lett. c) è stata aggiunta dall'art. 1, [R.D.L. 13 novembre 1930, n. 1471](#). Le disposizioni del presente articolo devono, peraltro, ritenersi abrogate e sostituite da quelle degli artt. 151 e 152 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#)).

30. ([Legge 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), art. 15 e legge 2 febbraio 1911, n. 76, articoli 4 e 5). Le spese pel servizio delle Casse postali di risparmio sono per intero, e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti.

Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi e con imputazione alle spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio, verrà stanziata la somma preveduta necessaria alle spese di manutenzione, riparazione e simili dell'edificio da costruirsi in Roma, per essere destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali.

La suddetta somma sarà dalla Cassa depositi e prestiti versata al bilancio d'entrata dello Stato insieme con quella per le spese generali di amministrazione delle Casse postali di risparmio.

Nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, con imputazione alle spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio, verrà ogni anno stanziata la somma rappresentante l'affitto del palazzo dopo che sarà stato costruito e reso abitabile.

L'affitto sarà determinato in base al tasso minore degli affitti correnti in Roma e verrà ogni anno compreso dalla Cassa depositi e prestiti nelle spese generali di amministrazione delle Casse postali di risparmio.

31. (Legge 8 luglio 1897, n. 252, articoli 1 e 2; legge 8 luglio 1909, n. 445, art. 4, e [testo unico 30 maggio 1907, n. 376](#), art. 9). Su gli utili annuali delle Casse postali di risparmio potranno assegnarsi, in una somma complessiva di L. 50.000, premi al personale delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai direttori scolastici ed agli insegnanti che siansi adoperati per diffondere il risparmio postale ⁽⁵⁷⁾.

La somma degli utili netti annuali è devoluta per tre decimi al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio e per sette decimi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ⁽⁵⁸⁾.

Sulla somma spettante alla Cassa nazionale predetta ⁽⁵⁹⁾ la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà l'interesse normale a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti e sino a quando la somma stessa non sia investita nei modi indicati nel testo unico di legge del 30 maggio 1907, n. 376 ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁷⁾ L'art. 6, [R.D.L. 21 aprile 1927, n. 686](#), ha così disposto:

«Art. 6. I premi ai ricevitori postali di cui al regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 296, e quelli di cui all'art. 31 del testo unico approvato con [regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453](#), sono abrogati».

⁽⁵⁸⁾ La quota di sette decimi originariamente attribuita alla Cassa di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai fu devoluta al Tesoro dello Stato con l'art. 34, comma 5°, R.D.L. 21 aprile 1919, n. 603, il quale abrogò l'art. 9, L. 30 maggio 1907, n. 376, la cui lett. a) attribuiva, appunto, alla suddetta Cassa di previdenza, i sette decimi degli utili netti annuali della Cassa di risparmio. Successivamente l'art. 10, [R.D. 21 ottobre 1923, n. 2367](#) stabilì che «la partecipazione dello Stato agli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio è elevata da sette a otto decimi». Attualmente, pertanto, la ripartizione è in ragione di due decimi al fondo di riserva delle Casse postali e di otto decimi a favore dello Stato.

⁽⁵⁹⁾ Vedi nota precedente.

⁽⁶⁰⁾ Trattasi del testo unico delle leggi sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, abrogato dall'art. 141, [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827](#).

32. (Legge 8 luglio 1897, n. 252, articoli 1 e 3; [legge 8 luglio 1904, n. 320](#), art. 2; R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 9 luglio 1905, n. 386, articoli 1 e 2; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 10; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; [legge 11 dicembre 1910, n. 855](#), articoli 4, 5 e 6; [legge 18 giugno 1911, n. 543](#), art. 6; legge 2 febbraio 1911, n. 76, articoli 1 e 6; [testo unico 17 luglio 1910, n. 536](#), art. 8). Il fondo di riserva di cui all'articolo precedente, alimentato oltretché di

tre decimi degli utili netti annuali delle Casse di risparmio postali ⁽⁶¹⁾, anche degli interessi del fondo stesso, è investito in titoli dei consolidati italiani ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, nonché in cartelle di Credito comunale e provinciale ordinarie e speciali, da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti col vincolo al fondo stesso, a cumulo del quale sono impiegate le relative rate d'interesse alle singole scadenze.

Una parte del fondo di riserva potrà essere investita in titoli al portatore agli effetti dell'ultimo comma del precedente art. 27 di questa parte prima del libro II.

Un'altra parte del fondo stesso, non eccedente le L. 4.600.000 di capitale iniziale, verrà impiegata nell'acquisto dell'area e nella costruzione di un edificio in Roma destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali. L'area e l'edificio sono di proprietà del fondo di riserva.

Sarà stanziata ogni anno nella parte straordinaria (partite di giro) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, e per conseguenza nella parte corrispondente dello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'esercizio finanziario 1910-911, ed entro i limiti suindicati, la somma preveduta necessaria alla costruzione dell'edificio secondo un piano di esecuzione dei lavori preparato dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Alle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori sarà provveduto di mano in mano, secondo il bisogno, con prelevamenti dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, da effettuarsi in base a speciale richiesta del Ministero delle poste.

I prelevamenti di cui sopra saranno eseguiti dalla Cassa depositi e prestiti valendosi delle somme di spettanza del fondo di riserva, che eventualmente fossero disponibili per quota annuale di utili, o per interessi riscossi su titoli di rendita e, quando queste somme mancassero o non fossero sufficienti, alienando al prezzo corrente di borsa convenienti partite di rendita.

Le somme così ottenute saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate all'apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato.

Costruito il palazzo e collaudato, ne sarà stabilito il valore d'inventario. Questo sarà rappresentato dal complesso delle somme occorse per la sua costruzione, più gli interessi sulle somme medesime allo stesso tasso dell'attuale rendita consolidata italiana 3,50 per cento, maturati dal giorno del versamento delle somme a quello della consegna effettuata del palazzo all'Amministrazione delle Casse postali.

Il valore del palazzo, come sopra determinato, sarà dalla Cassa depositi e prestiti compreso fra le attività del fondo di riserva delle Casse postali di risparmio ed al palazzo medesimo sarà attribuito un reddito calcolato in base al saggio medio annuale dei frutti prodotti dai capitali dei depositi del risparmio postale, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, il quale reddito costituirà un'entrata ordinaria annuale del fondo di riserva.

[\(61\)](#) Vedi la nota 58 all'art. 31.

33. ([Legge 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2^a), art. 19). L'esecuzione delle disposizioni di legge riguardanti le Casse postali di risparmio è posta sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 3 del libro I di questa legge. La Commissione nella sua relazione annua al Parlamento darà conto dello svolgimento del risparmio e degli impieghi dei fondi.

Capo III - Dei depositi giudiziari presso gli uffici postali ⁽⁶²⁾

34. (L. 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3^a), art. 8 e L. 10 aprile 1892, n. 191, art. 7). I depositi di denaro che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, sono eseguiti direttamente dalle parti e dai loro procuratori oltre che nella Cassa dei depositi e prestiti, ai termini del precedente art. 8 di questa parte prima del libro II, anche in quelle di risparmio postale, secondo le norme stabilite dal relativo regolamento.

Le somme ricevute dai cancellieri sono in egual modo depositate nel giorno stesso o al più tardi nel successivo.

⁽⁶²⁾ Sui depositi giudiziari presso gli uffici postali vedi anche l'art. 148 del codice postale ([R.D. 27 febbraio 1936, n. 645](#)) e gli artt. da 196 a 204 del regolamento dei servizi a danaro approvato con [R.D. 30 maggio 1940, n.775](#).

35. (L. 8 luglio 1897, n. 252, artt. 2 e 4 e [T.U. 30 maggio 1907, n. 376](#), art. 9). La somma degli utili netti, annualmente accertati, della gestione dei depositi giudiziari di cui al precedente articolo, sarà ripartita per metà al Tesoro dello Stato e per metà alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ⁽⁶³⁾.

La quota annuale devoluta al Tesoro sarà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio in cui scade la chiusura dei conti annuali delle Casse postali di risparmio. Alla quota devoluta alla Cassa nazionale predetta si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 31 di questa parte prima del libro II ⁽⁶³⁾.

⁽⁶³⁾ La quota già della Cassa è stata devoluta allo Stato dall'art. 34, R.D.L. 21 aprile 1919, n. 603; vedi anche, nota 58 all'art. 31.

⁽⁶³⁾ La quota già della Cassa è stata devoluta allo Stato dall'art. 34, R.D.L. 21 aprile 1919, n. 603; vedi anche, nota 58 all'art. 31.

Capo IV - Prestito a premi della Croce rossa italiana (L. 28 giugno 1885, n. 3188, ecc.)

36-37. ⁽⁶⁴⁾.

[\(64\)](#) Capo omissso perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Capo V - Stralcio della soppressa Cassa militare (L. 7 luglio 1866, n. 3062, ecc.)

38. [\(64\)](#).

[\(64\)](#) Capo omissso perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Capo VI - Servizio di estinzione di alcuni debiti redimibili dello Stato (L. 22 luglio 1894, n. 339, all. L, ecc.)

39. [\(64\)](#).

[\(64\)](#) Capo omissso perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Capo VII - Fondi per opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi ([R.D. 22 marzo 1900, n. 195](#), artt. 67-68)

40-41. [\(65\)](#).

[\(65\)](#) Capo omissso perché contenente disposizioni tratte dal [T.U. 22 marzo 1900, n. 195](#), ora sostituito dal [R.D. 13 febbraio 1933, n. 215](#), che ha dettato la nuova disciplina della materia.

Capo VIII - Fondo per l'emigrazione ([L. 31 gennaio 1901, n. 23](#), art. 28)

42. [\(66\)](#).

[\(66\)](#) Capo omissso perché da ritenersi abrogato a seguito della abolizione del Fondo per l'emigrazione disposta dal [R.D. 18 giugno 1927, n. 1036](#).

Capo IX - Fondo di ammortamento del consolidato 3,50 per cento emesso per conversione di debiti redimibili (L. 12 giugno 1902, n. 166, art. 9)

43. ⁽⁶⁴⁾.

[\(64\)](#) Capo omissis perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Capo X - Prestito lotteria a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società «Dante Alighieri (L. 19 giugno 1902, n. 233, ecc.)

44-45. ^(66/a).

[\(66/a\)](#) V. nota 64 all'art. 36.

Capo XI - Fondi degli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale degli Istituti stessi

46. (Legge 7 luglio 1902 n. 302, art. 5; legge 6 marzo 1904, n. 88, art. 12, nonché legge 19 maggio 1907, n. 270, art. 1; legge 8 luglio 1904, n. 407, art. 1, n. 12). La Cassa dei depositi e prestiti con [legge 12 dicembre 1907, n. 754](#), art. 5; [legge 12 dicembre 1907, n. 755](#), art. 5; testo unico 31 gennaio 1909, n. 97, art. 5 e legge 2 dicembre 1909, n. 744, art. 1, n. 12). La cassa dei depositi e prestiti colloca per conto degli Istituti di previdenza di cui al libro III di questa legge, in impiego fruttifero, i fondi degli Istituti stessi, nei modi stabiliti per ciascuno di essi dalle disposizioni del detto libro III ⁽⁶⁷⁾.

[\(67\)](#) Circa l'impiego dei fondi degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (ora dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, giusta il [D.Lgs.C.P.S. 1° settembre 1947, n. 883](#)), vedi anche: il [R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064](#); il [R.D. 15 luglio 1926, n. 1282](#); il [R.D.L. 12 maggio 1927, n. 802](#); l'art. 5, [R.D.L. 10 novembre 1932, n. 1467](#); il [D.Lgs. 21 gennaio 1948, n. 20](#); la [L. 13 giugno 1962, n. 855](#).

Capo XII - Fondo speciale per gli infortuni degli operai sul lavoro (T.U. 31 gennaio 1904, n. 51, art. 37)

47. ⁽⁶⁸⁾.

(68) Il Fondo speciale di cui al capo XII è ora regolato dall'art. 70, [R.D. 17 agosto 1935, n. 1765](#); dall'art. 91, [R.D. 25 gennaio 1937, n. 200](#) e dall'art. 10, [D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648](#). Il presente capo deve pertanto ritenersi non più vigente.

Capo XIII - Servizio di Cassa e custodia dei valori della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai ([T.U. 30 maggio 1907, n. 376](#))

48. ⁽⁶⁹⁾.

(69) Capo omissso in quanto le disposizioni in esso contenute - tratte dal [R.D. 30 maggio 1907, n. 376](#) - devono ritenersi non più vigenti, dopo la abrogazione del suddetto decreto, disposta dall'art. 141, [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827](#).

Capo XIV - Fondo destinato al trattamento di riposo del personale delle Scuole industriali e commerciali (L. 30 giugno 1907, n. 414)

49. ⁽⁷⁰⁾.

(70) Capo omissso perché da ritenere abrogato a seguito della estensione, disposta dall'art. 50, [L. 15 giugno 1931, n. 889](#), del trattamento di riposo stabilito dal [T.U. 21 febbraio 1895, n. 70](#), al personale degli istituti di istruzione tecnica.

Capo XV - Fondo per l'acquisto di cose mobili ed immobili di carattere storico, archeologico o artistico ([L. 20 giugno 1909, n. 364](#), artt. 23 e seg.)

50-52. ⁽⁷¹⁾.

(71) Capo omissso in quanto le disposizioni in esso contenute tratte dalla [L. 14 luglio 1907, n. 500](#) e dalla [L. 20 giugno 1909, n. 364](#) - devono ritenersi superate dopo la emanazione della [L. 1° giugno 1939, n. 1089](#), che ha sostituito le due leggi sopra citate.

Capo XVI - Fondo di riserva per le epizoozie ([T.U. 1° agosto 1907, n. 636](#), art. 194)

53. ⁽⁷²⁾.

(72) Capo omissso in quanto le disposizioni in esso contenute - tratte dal T.U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 - devono ritenersi non più vigenti dopo la sostituzione del detto testo unico con quello approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Capo XVII - Conto corrente con la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 20, ecc.)

54. ⁽⁷³⁾.

(73) Capo omissso perché concernente materia particolare ormai priva di interesse (apertura di un credito in conto corrente fino a lire 4.000.000 alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale).

Capo XVIII - Fondi di garanzia per il credito agli impiegati ed agli operai dello Stato ed al personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato (L. 30 giugno 1908, n. 335, ecc.)

55-56. ⁽⁷⁴⁾.

(74) Capo omissso perché le disposizioni in esso contenute devono ritenersi superate a seguito della disciplina successivamente dettata in materia di prestiti ai dipendenti dello Stato (vedi, da ultimo, il [T.U. 5 gennaio 1950, n. 180](#) e la [L. 25 novembre 1957, n. 1139](#)).

Capo XIX - Conto delle somme versate dallo Stato a favore delle province di Cuneo, Napoli e Torino, per la ritardata attivazione del nuovo catasto (L. 9 luglio 1908, n. 433)

57. ⁽⁷⁵⁾.

(75) Capo omissso perché concernente materia particolare ormai priva di interesse.

Capo XX - Fondi dei tratturi del Tavoliere di Puglia (L. 20 dicembre 1908 n. 746, art. 8)

58. ⁽⁷⁵⁾.

(75) Capo omissso perché concernente materia particolare ormai priva di interesse.

Capo XXI - Fondi per le pensioni ed i sussidi al personale delle Ferrovie dello Stato ⁽⁷⁶⁾

59. (Testo unico 22 aprile 1909, n. 229, articoli 1, 2 e 3 e legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 2, 2° comma). I residui attivi della gestione speciale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, istituita dal 1° gennaio 1909 con la legge 9 luglio 1908, n. 418, per il servizio delle pensioni e dei sussidi liquidati e da liquidare al personale ferroviario, sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio delle pensioni e dei sussidi dispone delle seguenti entrate:

- a) delle ritenute ordinarie sugli stipendi, paghe ragguagliate ad anno, assegni e competenze accessorie degli agenti;
- b) delle ritenute straordinarie in occasione di assunzione in servizio in prova o stabile, o di aumento di stipendio e paga degli agenti;
- c) dei contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- d) del 2 per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato;
- e) degli introiti per gli aumenti di tasse previste dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, numero 101 ⁽⁷⁷⁾, sui trasporti che saranno effettuati dopo il 31 dicembre 1908, sulla ferrovia Brescia-Iseo;
- f) dell'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;
- g) degli interessi delle somme costituenti al 31 dicembre 1908 i patrimoni della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;
- h) degli interessi delle somme raccolte presso la Cassa dei depositi e prestiti, a norma dell'art. 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 ⁽⁷⁷⁾, per i proventi di cui è cenno nell'art. 21 della legge stessa e per gli aumenti di tasse stabiliti dal successivo art. 22, limitatamente ai trasporti effettuati a tutto il 31 dicembre 1908;
- i) degli interessi della somma che, a norma dell'art. 35 del capitolato d'esercizio della ex-rete Adriatica, annesso al contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, risulterà dovuta dalla Società per le strade ferrate meridionali per colmare l'insufficienza dei versamenti fatti anteriormente al 1° luglio 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per la rete di sua proprietà;
- l) degli interessi delle somme che, in applicazione dell'art. 35 dei capitolati d'esercizio delle ex-reti adriatica e mediterranea e dell'art. 31 del capitolato d'esercizio della ex-rete sicula, annessi ai contratti approvati con la suindicata legge 27 aprile 1885, risultassero dovute dalle Società già esercenti le dette reti per i disavanzi verificatisi dopo il 30 giugno 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per le ex-reti medesime;
- m) degli interessi delle somme accumulate coi residui attivi di cui al 1° comma di questo articolo.

(76) Il [testo unico 22 aprile 1909, n. 229](#), da cui sono tratte gran parte delle disposizioni contenute nel presente capo, è riportato, unitamente ai successivi provvedimenti relativi al trattamento di quiescenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, alla voce Impiegati e salariati delle ferrovie dello Stato.

(77) Recante provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

(77) Recante provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

60. ([Testo unico 22 aprile 1909, n. 229](#), art. 4). I valori di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), dell'articolo precedente, formano un fondo di dotazione pel servizio delle pensioni e dei sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato, e sono investiti in titoli o garantiti dallo Stato od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

I valori suindicati sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia di cui al precedente articolo 17 di questa parte prima del libro II.

La Cassa dei depositi e prestiti provvede, secondo le indicazioni date dal Ministero del tesoro, all'impiego dei fondi disponibili ed alla trasformazione di impiego dei valori già investiti.

61. ⁽⁷⁸⁾.

(78) Dettava norme per la concessione di prestiti alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, mediante impiego dei capitali di cui ai precedenti articoli 59 e 60, per l'acquisto o la costruzione di case economiche ad uso dei funzionari ed agenti delle Ferrovie. Vedi ora, in argomento, il Capo III, [T.U. 28 aprile 1938, n. 1165](#), riportato alla voce Case popolari ed economiche.

Capo XXII - Conto corrente per i fondi disponibili in bilancio su quelli iscritti a favore della Università di Messina (R.D. 3 giugno 1909, numero 488, ecc.)

62. ⁽⁷⁹⁾.

(79) Capo omissso perché concernente materia particolare ormai priva di interesse.

Capo XXIII - Azienda speciale del Demanio forestale di Stato ([L. 2 giugno 1910, n. 277](#))

63. ⁽⁸⁰⁾.

(80) Capo omissso perché le disposizioni in esso contenute - tratte dalla [L. 2 giugno 1910, n. 277](#) - devono ritenersi superate da quelle successivamente emanate sulla materia (R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; [L. 5 gennaio 1933, n. 30](#)).

Capo XXIV - Quote individuali di pensione spettanti al personale licenziato della Navigazione generale italiana (L. 13 giugno 1910, n. 306)

64. ⁽⁷⁹⁾.

(79) Capo omissso perché concernente materia particolare ormai priva di interesse.

Capo XXV - Cassa di colonizzazione per l'Agro romano ⁽⁸¹⁾

65. ([Legge 17 luglio 1910, n. 491](#), artt. 12 e 13). Presso la Cassa dei depositi e prestiti è istituita una sezione speciale, intitolata: Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, avente gestione autonoma.

In tale Cassa verranno versati:

a) un decimo degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell'art. 252 della parte prima, libro II, di questa legge;

b) le somme che si sono rese disponibili su fondi impegnati anteriormente al 17 luglio 1910, o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi modello per il bonificamento e la colonizzazione;

c) i proventi e contributi eventuali.

Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, potrà concedere, coi criteri e colle norme stabilite dal regolamento pel bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano:

a) premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie alla provvista di acqua potabile e di irrigazione;

b) premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscano felicemente opere di bonificamento agrario e di colonizzazione;

c) premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con dimora fissa, nelle aziende agrarie dell'Agro romano;

d) premi per costruzione di centri di abitazione rurali, nella ragione massima di un quinto del loro costo;

e) premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari;

f) premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associazioni e di enti, dirette alla istituzione e al finanziamento di campi dimostrativi per facilitare la trasformazione delle colture;

g) premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalità specifiche delle leggi di bonificazione, abbiano acquistato, per diligenza ed utilità di azione titolo a ricompensa straordinaria;

h) premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificazione e della colonizzazione.

[\(81\)](#) La [L. 17 luglio 1910, n. 491](#), da cui sono state tratte le disposizioni contenute nel presente capo, è riportata per intero unitamente agli altri provvedimenti legislativi interessanti la materia, alla voce Lazio ed Agro romano.

66. ([Legge 17 luglio 1910, n. 491](#), artt. 5, 6, 7). Saranno anche pagati coi fondi della Cassa di colonizzazione:

a) la differenza tra l'interesse del 4 per cento dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni occorrenti al Ministero di agricoltura, industria e commercio ⁽⁸²⁾ per i mutui destinati alla costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali nell'Agro romano e quello di favore a carico dei mutuatari;

b) il contributo dello Stato nella somma non eccedente lire 60.000 corrispondente ai tre quinti della metà delle spese d'impianto dell'Istituto zootecnico laziale di cui all'art. 6 della [legge 17 luglio 1910, n. 491](#);

c) il contributo dello Stato nella somma annua non eccedente L. 36.000 corrispondente ai tre quinti della totalità delle spese di funzionamento dell'Istituto anzidetto.

[\(82\)](#) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste ([R.D. 22 giugno 1916, n. 755](#); [R.D. 5 luglio 1923, n. 1439](#); [R.D. 12 settembre 1929, n. 1661](#); [R.D. 27 settembre 1929, n. 1663.](#))

Capo XXVI - Anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro deposito dei titoli

67. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, artt. 19 e 25; L. 8 luglio 1897, n. 252, art. 5 e L. 31 dicembre 1907, n. 804, art. 6 ed art. 5 del relativo allegato B). La Cassa dei depositi e prestiti sentito il

consiglio permanente di amministrazione, avrà facoltà di chiedere agli istituti di credito nazionali ed esteri anticipazioni contro deposito di titoli da essa posseduti.

Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà limiti e condizioni ⁽⁸³⁾.

Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti ⁽⁸³⁾.

⁽⁸³⁾ Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi secondo, terzo, quarto e quinto per effetto dell'art. 9-bis, D.L. 2 febbraio 1981, n. 38.

⁽⁸³⁾ Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi secondo, terzo, quarto e quinto per effetto dell'art. 9-bis, D.L. 2 febbraio 1981, n. 38.

TITOLO IV

Dei prestiti e degli altri impieghi delle somme disponibili

Capo I - Degli impieghi in generale

68. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, artt. 16, 22, 23 e 24; [L. 27 maggio 1875, n. 2779](#) (serie 2), art. 16; L. 6 luglio 1888, n. 5588 (serie 3), art. 3; [L. 8 agosto 1895, n. 486](#), art. 23; [L. 8 luglio 1904, n. 320](#), art. 2 e D.Lgs. 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; [L. 25 giugno 1905, n. 261](#), artt. 1 e 2; L. 23 dicembre 1906, n. 63 artt. 3 e 5; T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 2 (primo comma), 4 (terzo comma) e 26; R.D. 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge con la L. 21 luglio 1910, n. 579, art. 1 e L. 13 luglio 1910, n. 431, art. 1).

I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro ^(83/a).

a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi ⁽⁸⁴⁾;

b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;

d) in obbligazione di Enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge;

e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;

f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi ^(84/a).

Le rendite dovranno essere intestate alla Cassa dei depositi e prestiti in generale, e l'alienazione delle medesime potrà farsi sulla proposta dell'amministratore generale, per ordine del Ministro del tesoro.

I fondi della Cassa non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio, se non in quanto siano restituite le somme anticipate dal Tesoro ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 67.

[\(83/a\)](#) Giusto l'art. 1, [L. 13 giugno 1962, n. 855](#), l'assegno di cui al presente articolo non è più richiesto per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza.

[\(84\)](#) Lettera prima modificata dall'art. 6, [L. 22 dicembre 1984, n. 887](#) e poi così sostituita dall'art. 49, [L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(84/a\)](#) Comma così sostituito dall'art. 1, [L. 15 aprile 1965, n. 344](#), riportata al n. XXV.

69. ([L. 8 agosto 1895, n. 486](#), art. 23). Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle Province, ai Comuni e ai consorzi, ai termini della presente legge o in conto corrente col Tesoro ^(84/b).

[\(84/b\)](#) Articolo abrogato dall'art. 2, [L. 15 aprile 1965, n. 344](#), riportata al n. XXV.

70. (Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 1, primo comma, lettera *c*, e secondo comma e L. 13 luglio 1910, n. 431, art. 1). Possono essere impiegati in prestiti i fondi disponibili degli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale omonima ⁽⁸⁵⁾.

Possono anche essere impiegati in prestiti per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti:

a) i fondi della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ⁽⁸⁶⁾;

b) i fondi delle Casse per gli invalidi della marina mercantile ⁽⁸⁷⁾;

c) il deposito della somma occorrente pel rimborso delle obbligazioni ed il servizio dei premi della prima serie del prestito-lotteria concesso alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ed alla Società «Dante Alighieri».

[\(85\)](#) Vedi nota 67 all'art. 46.

[\(86\)](#) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale ([D.Lgt. 21 aprile 1919, n. 603](#); [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827](#)).

[\(87\)](#) Ora, Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare (R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1594).

71. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, art. 26). Tanto sulle somme somministrate alla Cassa dei depositi e prestiti dal Tesoro dello Stato a titolo di anticipazione, quanto per quelle di cui la stessa Cassa fosse creditrice del medesimo in conto corrente, sarà corrisposta la media dell'interesse stabilito per i buoni del Tesoro.

Capo II - Dei prestiti a Comuni, Province e consorzi ⁽⁸⁸⁾

Sezione I - Disposizioni generali in materia di prestiti

§ 1 - Mutuatari, oggetto dei prestiti e saggio d'interesse

72. I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:

- a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e delle loro aziende;
- b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;
- c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare a servizio pubblico;
- d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico.

Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve estinguere contestualmente il residuo debito ⁽⁸⁹⁻⁹⁰⁾.

[\(88\)](#) Vedi, anche, gli artt. da 150 a 181 del regolamento approvato con [D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058](#), l'art. 16, [D.M. 1° febbraio 1985](#), riportato al n. XL, l'art. 16, [D.M. 1° marzo 1992](#), riportato al n. XLIII, e l'art. 16, [D.M. 1° dicembre 1995](#), riportato al n. XLV.

[\(89-90\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 19, [D.L. 10 novembre 1978, n. 702](#), riportato alla voce Finanza locale.

73. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e L. 13 luglio 1910, n. 431, art. 1). Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro, fisserà, come è stabilito dall'art. 9 del libro I, l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo ⁽⁹¹⁾.

(91) Circa l'interesse attualmente applicabile ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, vedi il [D.M. 27 luglio 1961](#), circa l'interesse applicabile ai mutui concessi mediante impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla omonima Direzione generale del Ministero del Tesoro, vedi il [D.M. 16 agosto 1961](#). Per le variazioni dei saggi d'interesse vedi il [R.D.L. 10 novembre 1932, n. 1467](#), riportato al n. XIV.

§ 2 - Concessione dei prestiti

74. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 4; L. 13 luglio 1910, n. 431, art. 1 e [L. 18 giugno 1911, n. 543](#), art. 2). Al Ministro delle finanze ⁽⁹²⁾ sono presentati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, per l'approvazione, gli elenchi dei prestiti deliberati dal consiglio d'amministrazione ⁽⁹³⁾. In base a tali elenchi approvati, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni, le quali, a tutti gli effetti, compreso quello del pagamento della tassa di concessione governativa, valgono come decreto di concessione ⁽⁹⁴⁾.

(92) Ora, al Ministro del Tesoro ([D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#); [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#); [D.C.P.S. 2 febbraio 1947, n. 16](#); [D.C.P.S. 4 giugno 1947, n. 406](#).) Peraltro, il [D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154](#), nonché l'art. 3, del [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#), sono stati espressamente abrogati dall'art. 14, [D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430](#), riportato alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(93) Giusto l'art. 1, [L. 13 giugno 1962, n. 855](#), l'assenso di cui al presente articolo non è più richiesto per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza.

(94) Così modificato dall'art. 3, [R.D. 8 febbraio 1923, n. 287](#).

§ 3 - Garanzia ⁽⁹⁵⁾

75. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 5). Le annualità sono garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle ⁽⁹⁶⁾.

Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul Tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purché concorrano le seguenti condizioni:

a) che il debito dello Stato sia liquido;

b) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro;

c) che non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

Può essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

[\(95\)](#) Circa le delegazioni a garanzia dei mutui, di cui al presente paragrafo, vedi, anche, il R.D.L. 3 ottobre 1927, n. 2047. Per la garanzia dei mutui concessi dagli Istituti di previdenza amministrati dalla omonima Direzione generale del Ministero del tesoro, vedi, anche, gli artt. da 8 a 11, [L. 13 giugno 1962, n. 855](#).

[\(96\)](#) La [L. 21 marzo 1958, n. 336](#) (Gazz. Uff. 17 aprile 1958, n. 93) ha così disposto:

«*Articolo unico.* - Tra le garanzie ammissibili da parte della Cassa depositi e prestiti, delle Casse di risparmio e degli altri Istituti di credito autorizzati a concedere mutui alle Province sono comprese delegazioni sulla quota di compartecipazione alle tasse automobilistiche assegnata alle Province medesime ai sensi dell'art. 2 della [legge 9 febbraio 1952, n. 49](#). La suddetta delegabilità è limitata al 30 per cento della quota di compartecipazione attribuita a ciascuna Provincia nel precedente anno solare ed è soggetta alla condizione che i contraenti mutui siano destinati esclusivamente al finanziamento delle opere stradali di pertinenza della Provincia medesima.

Con speciale autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale può essere ammessa la delegazione fino al 50 per cento della quota di compartecipazione di cui al comma precedente.

Restano ferme, in ogni caso, anche per tali mutui, le disposizioni dell'art. 300 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificate dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1950, n. 10».

76. (T. U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 6; legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, art. 2 e [legge 11 dicembre 1910, n. 855](#), art. 11). Allorquando l'aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi il limite legale, salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, e insieme con le altre garanzie ammesse dal secondo e terzo comma dell'articolo precedente, non basti a coprire le annualità dei prestiti per riscatto di debiti e per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, le relative delegazioni a garanzia possono essere tratte, per la parte eccedente, la sovrimposta disponibile portata al limite legale, anche sul provento del dazio consumo, a condizione:

a) che l'importo delle delegazioni non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio.

b) che per tutto il periodo dell'ammortamento l'esazione del dazio rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte, o a mezzo di appalto con vincolo di non variare, senza il consenso del Governo le aliquote o le tariffe in vigore, né il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto;

c) che non ne derivi inasprimento né di tariffa, né di numero di voci.

Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti concessi ai Comuni della Calabria potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, osservate le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

I Comuni che hanno debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari, dovranno sostituire od aggiungere, per la continuazione del mutuo, altre

delegazioni su quelle somme delle quali i Comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetto degli artt. 3, 15 e 22 della L. 23 gennaio 1902, n. 25, all. A ⁽⁹⁷⁾.

[\(97\)](#) Recante disposizioni sullo sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari.

77. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 7). L'ente mutuuario nel deliberare sull'emissione delle delegazioni dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte dei terreni e dei fabbricati o delle tasse consorziali, ovvero del dazio consumo nella misura sufficiente ad eseguire l'intero pagamento delle delegazioni stesse.

La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni ai quali si estendono le delegazioni, a meno che l'ente mutuuario non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

78. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 8). Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, di cui negli articoli precedenti, sono estese le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria.

Alle delegazioni sul dazio consumo sono estesi i privilegi della L. 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette ⁽⁹⁸⁾.

Per i consorzi di bonificazione, di irrigazione e idraulici di 3^a categoria, le obbligazioni dei consorziati a garanzia di mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al consorzio e le contribuzioni dell'anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà.

Qualora le amministrazioni dei consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di stanziare nei propri bilanci le annualità per l'estinzione dei prestiti loro concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti e di compilare i relativi ruoli, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio, ed i relativi ruoli saranno pure d'ufficio compilati e pubblicati dal Prefetto, il quale provvederà per la riscossione col mezzo dell'esattore consorziale, e, ove occorra, col mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorrenti a carico del consorzio.

[\(98\)](#) Vedi ora il [R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401](#).

79. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 9). Le somme riscosse a titolo di sovrimposte o di tasse consorziali oppure di dazio consumo saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate alla

Cassa dei depositi e prestiti, man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e sino alla estinzione delle delegazioni per l'anno rispettivo.

Prima che questa estinzione sia seguita, gli enti mutuatari non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovrimposte o dalle tasse consorziali, oppure dal dazio consumo.

80. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 10). L'agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali, del dazio consumo e delle tasse consorziali, destinate alla estinzione di delegazioni, è responsabile personalmente della esecuzione del precedente art. 79, e non può coi proventi delegati fare alcun pagamento od altro impiego prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

Se, ciò nonostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di una obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza la C.D.P. potrà procedere contro gli enti mutuatari, come è prescritto nei casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salva qualunque altra via legale per essere soddisfatta.

81. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 11). Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento dei prestiti della C.D.P. non sono ammessi sequestri, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

§ 4 - Somministrazione dei prestiti

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

82. I prestiti concessi dalla C.D.P. hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta del rappresentante legale dell'ente mutuatario corredata dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi, dal direttore dei lavori.

I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente è altresì responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 168 e l'art. 169 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi sulla C.D.P., approvato con [D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058](#).

La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario o all'organo corrispondente degli enti mutuatari ^(98/a).

[\(98/a\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 16, [D.L. 2 maggio 1974, n. 115](#), riportato alla voce Case popolari ed economiche, nel testo modificato della relativa legge di conversione.

§ 5 - Modo e periodo d'ammortamento

83. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 13). I prestiti sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che, in caso di provata necessità può estendersi fino a 50 anni, eccettuati quelli per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, per i quali il periodo d'ammortamento non può essere superiore ai 35 anni.

84. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 14). I prestiti sono di due tipi:

a) ad annualità costante, comprensiva degli interessi e del rimborso;

b) ad annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e di interessi degressivi.

Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovrà applicarsi a giudizio della Giunta provinciale amministrativa, il sistema dell'annualità decrescente, quando la potenzialità finanziaria o economica dell'ente mutuatario lo consenta.

85. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 15). La decorrenza dell'ammortamento dei prestiti comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Nel caso in cui l'ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo, e rilasciate le relative delegazioni, può il periodo di ammortamento cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione ⁽⁹⁹⁾.

[\(99\)](#) Vedi, anche, l'art. 13, [L. 13 giugno 1962, n. 855](#).

86. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 16). La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quella in corso; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma.

§ 6 - Trasformazione di prestiti

87. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 17 e [L. 11 dicembre 1910, n. 855](#), art. 10). La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, i mutui da essa concessi a tutto il 1906, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo.

Questa eccezione non è applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, ai sensi degli artt. 116, 117 e 119 della presente legge. La trasformazione di tali prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo d'ammortamento.

La Cassa medesima è anche autorizzata a trasformare i mutui di favore da essa concessi in base a leggi speciali a determinati Comuni e Province, in altri mutui ammortizzabili in 50 anni dal giorno della trasformazione, mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria; e ciò per quei soli mutui anteriori alla L. 24 aprile 1898, n. 132 ⁽¹⁰⁰⁾ pei quali non furono autorizzate trasformazioni con leggi precedenti, e quando al pagamento delle annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni generali di legge.

Alle domande di trasformazione di prestiti a favore di Province e Comuni dichiarati insolventi, ai termini della L. 17 maggio 1900, n. 173 ⁽¹⁰¹⁾, è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 72 di questa prima parte del libro II.

[\(100\)](#) Recante l'istituzione presso la C.D.P. di una sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

[\(101\)](#) Recante disposizioni sul credito comunale e provinciale.

§ 7 - Insequestrabilità ed intransigibilità dei prestiti

88. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 18). Sui prestiti della C.D.P. non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.

Sezione II - Disposizioni riguardanti prestiti per determinati scopi

§ 1 - Per assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni

89. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 55 e [T.U. 21 maggio 1908, n. 269](#), art. 179). Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, ai sensi della [L. 29 marzo 1903](#) ⁽¹⁰²⁾, n. 103 contraendo mutui con la Cassa dei depositi e prestiti.

Gl'interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 179 della legge comunale e Provinciale ⁽¹⁰³⁾.

(102) Vedi, ora, il [R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578](#), il cui art. 27 riproduce quasi integralmente il testo del presente articolo.

(103) Il testo fa riferimento all'art. 179, [T.U. 21 maggio 1908, n. 269](#), poi sostituito dall'art. 191, [T.U. 4 febbraio 1915, n. 148](#), a sua volta sostituito dall'art. 300, [T.U. 3 marzo 1934, n. 383](#).

§ 2 - Per case popolari od economiche

90-92. ⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Gli artt. da 90 a 92 riproducevano il contenuto degli artt. 18, 24 e 30 del [R.D. 27 febbraio 1908, n. 89](#), il quale è stato abrogato e sostituito dal [R.D. 28 aprile 1938, n. 1165](#) (testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).

§ 3 - Per edifici scolastici

93-113. ⁽¹⁰⁵⁾.

(105) Dettavano norme circa l'ammortamento di mutui concessi o da concedersi a Province e Comuni, in forza di disposizioni legislative ormai superate, per la costruzione di edifici scolastici.

§ 4 - Per opere riguardanti la pubblica igiene

114-139. ⁽¹⁰⁶⁾.

(106) Dettavano norme circa l'ammortamento di mutui concessi o da concedersi a Province e Comuni, in forza di disposizioni legislative ormai superate, per la esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene.

§ 5 - Per opere stradali e per opere nei porti di 4^a classe. Strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti ⁽¹⁰⁷⁾

140. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 52 e L. 21 luglio 1910, n. 580, art. 17). I Comuni che costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima o all'approdo omonimo del piroscalo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione di un quarto, e, quando per tale costruzione assumessero somme a mutuo dalla C.D.P., potranno dare in delegazione alla stessa il sussidio dello Stato. Potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della Provincia.

Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche:

a) ai Comuni che costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare;

b) ai Comuni che procedono all'ultimazione delle strade rimaste in sospenso per la [L. 19 luglio 1894, n. 338](#), e destinate a raccordare frazioni o borgate con la stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune;

c) per i porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I, II e III classe per la loro congiunzione col Comune omonimo o coi comuni vicini a distanza massima di 15 chilometri.

(107) Vedi, anche, in argomento, il D.L.Lgt. 19 agosto 1915, n. 1371 e il D.L.Lgt. 8 maggio 1919, n. 877.

141. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 53). I Comuni, i quali entro dieci anni dal 23 luglio 1903 completeranno le strade per essi obbligatorie in base alla L. 30 agosto 1968, n. 4613 ⁽¹⁰⁸⁾, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della [L. 19 luglio 1894, n. 338](#) ⁽¹⁰⁹⁾, avranno diritto ai sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa, che da essi a tale scopo sarà sostenuta.

Tale sussidio potrà darsi in delegazione alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia di mutui che i comuni anzidetti assumessero per lo scopo di cui al precedente articolo.

(108) Recante disposizioni per la costruzione e sistemazione delle strade comunali.

(109) Recante la sospensione, fino a nuovo provvedimento, delle disposizioni contenute nella L. 30 agosto 1868, n. 4613.

142. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 54). Per le strade interessanti più Comuni, costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle ancorché costruite per meno della metà, per le quali il Comune o i Comuni, nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso, potrà essere dichiarata l'obbligatorietà con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.

L'obbligatorietà avrà effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di continuare la costruzione della strada o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.

Alle strade indicate nel presente articolo sono applicabili le disposizioni della L. 30 agosto 1868, n. 6413 ⁽¹⁰⁸⁾, e il secondo comma dell'art. 141.

Agli effetti delle disposizioni del presente e dei precedenti artt. 140 e 141, sarà mantenuto in vigore l'art. 4 della [L. 19 luglio 1894, n. 338](#) ⁽¹⁰⁹⁾, in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annua somma di lire 1.500.000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai Comuni.

[\(108\)](#) Recante disposizioni per la costruzione e sistemazione delle strade comunali.

[\(109\)](#) Recante la sospensione, fino a nuovo provvedimento, delle disposizioni contenute nella L. 30 agosto 1868, n. 4613.

Opere nei porti di 4^a classe.

143. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 56). Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4^a classe ai termini della L. 14 luglio 1907, n. 542 ⁽¹¹⁰⁾, i Comuni Potranno ottenere dalla C.D.P. mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intero ammontare della spesa a loro carico, secondo i progetti debitamente approvati.

Egual autorizzazione è data per la concessione di mutui alle Province che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.

Il concorso straordinario dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa per le opere di cui al presente articolo, sarà corrisposto ai Comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori in base ai relativi certificati.

[\(110\)](#) Recante autorizzazione alla esecuzione di nuove opere marittime.

Costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento per i Comuni isolati.

144-146. ⁽¹¹¹⁾.

[\(111\)](#) Le disposizioni contenute negli artt. da 144 a 146 erano state tratte dagli artt. 1, 2, 3, 5, 7 e 8, [L. 2 gennaio 1910, n. 5](#). Mentre l'art. 1 della detta legge recava stanziamenti di bilancio ormai privi di interesse, gli altri articoli sopra citati furono sostituiti dal D.L.Lgt. 11 luglio 1915, n. 1080. Gli artt. 144-146 del presente testo unico devono pertanto ritenersi non più in vigore. La detta [L. 2 gennaio 1910, n. 5](#), nel testo modificato del citato D.L.Lgt. 11 luglio 1915, n. 1080, è riportata alla voce Strade pubbliche.

§ 6 - Provvedimenti riguardanti i danni causati da infortuni straordinari. Prestiti per sospensione di sovrimposta sui terreni

147. (T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 57). Nei compartimenti catastali, nei quali, secondo le norme di infortuni straordinari il diritto alla sospensione ed all'abbuono dell'imposta erariale sui terreni, potranno le Province ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte nella stessa misura proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell'abbuono dell'imposta erariale.

Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni, i Comuni e le Province potranno acconsentire alla sospensione della riscossione delle rispettive sovrimposte.

Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle Province ove vige il nuovo catasto a termini però e con le norme dell'art. 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 ⁽¹¹²⁾.

Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali messe in tolleranza o sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere dopo la liquidazione degli sgravi suddetti.

Le quote delle sovrimposte abbuonate o sospese a termini del presente articolo, se trovansi vincolate verso la Cassa dei depositi e prestiti o verso la sezione autonoma di credito comunale o provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di sessanta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno successivo a quello del concesso sgravio.

Alle Province ed ai Comuni, ai quali in conseguenza dell'esonero o della sospensione della sovrimposta sui terreni, di cui opra, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie la C.D.P. è, per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui alle condizioni stabilite e dai precedenti articoli dal 72 all'88.

[\(112\)](#) Recante il riordinamento dell'imposta fondiaria.

Alluvioni e frane.

148-152. ⁽¹¹³⁾.

[\(113\)](#) Articoli omessi perché concernenti materia particolare ormai priva di interesse (ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Comuni e Province per la riparazione e la ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni del 1900, 1901, 1902, 1903 e 1905).

153. (L. 29 dicembre 1907, n. 810, artt. 14 e 15). La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ammortizzabili in 35 annualità e nei casi di provata necessità in 50 anni, a favore delle Province, dei Comuni, dei consorzi di Comuni e dei consorzi idraulici per la spesa risultante a loro carico, detratto l'eventuale sussidio governativo, e relativa tanto alla riparazione di danni arrecati dalle frane dopo il dicembre 1903 e dalle alluvioni dopo il 30 giugno 1905, ad opere pubbliche stradali ed idrauliche e ad abitati di Comuni e frazioni, quanto all'esecuzione di lavoro di consolidamento e di difesa per ovviare a nuovi danni nelle opere e negli abitati medesimi.

Al pagamento degli interessi sui mutui che saranno concessi in base al presente articolo alle Province, Comuni e consorzi di Comuni, lo Stato contribuirà in ragione della metà degli interessi medesimi versandone l'importo alla Cassa depositi e previsti in annualità ridotte costanti per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

A tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (parte straordinaria), per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.

154. (L. 7 luglio 1901, n. 341, art. 14, [L. 3 luglio 1904, n. 313](#), art. 10 e L. 29 dicembre 1907, n. 810, art. 16). Le domande pel conseguimento del concorso governativo nel pagamento degli interessi dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle Prefetture, nel termine perentorio di un anno dalla data dell'infortunio.

Per la presentazione e documentazione di tali domande, di quelle per il conseguimento di mutui e di quelle presentate nel termine perentorio di un anno dal 25 gennaio 1908 per danni causati da frane e da alluvioni avvenute anteriormente alla L. 29 dicembre 1907, n. 810 ⁽¹¹⁴⁾, saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato col R.D. 22 gennaio 1905, n. 116, per l'applicazione della [L. 3 luglio 1904, n. 313](#) ⁽¹¹⁵⁾, e su di esse sarà sentita la Commissione reale, con sede in Roma, istituita a termini dell'art. 10 della citata [L. 3 luglio 1904](#) con decreto reale e composta di, cinque membri, i cui poteri si intendono prorogati agli effetti della citata L. 29 dicembre 1907, n. 810.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre, ove ne riconosca il bisogno, modificazioni ed aggiunte al citato regolamento; esse saranno approvate con regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

La somministrazione dei mutui verrà autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici in corrispondenza all'avanzamento delle opere, accertato dal competente Ufficio del genio civile mediante depositi certificati.

[\(114\)](#) Recante autorizzazione di spesa per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi del 1907.

[\(115\)](#) Recante disposizioni finanziarie per la riparazione dei danni cagionati alle strade nazionali dalle alluvioni del 1903.

155-180. [\(116\)](#).

[\(116\)](#) Articoli omissi perché concernenti materia particolare ormai priva di interesse (prestiti ad alcuni Comuni danneggiati da pubbliche calamità).

§ 7 - Prestiti vari a favore di determinate Province e Comuni

181-208. [\(117\)](#).

[\(117\)](#) Articoli omissi perché concernenti materia particolare ormai priva di interesse (prestiti ai Comuni e alle Province della Sicilia e della Sardegna, ai Comuni dell'Elba e del Giglio, di Roma, Napoli, Palermo, Pisa, Scansano, Comacchio, Torino, Ancona, Vicenza, Cosenza e alla provincia di Napoli per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti).

Capo III - Anticipazioni al Tesoro dello Stato

Sezione I - Per il pagamento delle pensioni (L. 22 luglio 1894, n. 339, all. M)

209. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omissa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione II - Per lavori pubblici urgenti (L. 28 dicembre 1902, n. 547, ecc.)

210. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omissa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione III - Per le scuole italiane all'estero (L. 12 febbraio 1903, n. 42)

211. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione IV - Per l'assetto e il miglioramento della Università di Padova (L. 10 gennaio 1904, n. 26)

212. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione V - Per la frana di Campomaggiore (L. 31 marzo 1904, n. 140, ecc.)

213-214. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione VI - Per lavori e forniture ferroviarie (L. 31 marzo 1904, n. 140, ecc.)

215. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione VII - Per il riscatto del Benadir e per la Somalia italiana ([L. 2 luglio 195, n. 319](#), ecc.)

216-217. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione VIII - Per il bonificamento dell'Agro romano ([T.U. 10 novembre 1905, n. 647](#), ecc.)

218-221. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione IX - Per l'Istituto Vittorio Emanuele III di credito agrario nelle Calabrie ([L. 25 giugno 1906, n. 255](#), artt. 45-47)

222. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione X - Per il credito agrario in undici Province dell'Italia meridionale ([L. 15 luglio 1906, n. 383](#), ecc.)

223. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XI - Per il credito agrario nelle Province siciliane ([L. 15 luglio 1906, n. 383](#))

224. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XII - Per il credito agrario nella Sardegna ([L. 15 luglio 1906, n. 383](#), ecc.)

225. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XIII - Per la Repubblica di San Marino (L. 29 luglio 1906, n. 446)

226. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XIV - Per la zona monumentale di Roma ([L. 11 luglio 1907, n. 502](#), ecc.)

227. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XV - Per assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza italiana (L. 14 luglio 1907, n. 537)

228. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XVI - Per gli Ospedali riuniti di Roma ([L. 18 giugno 1908, n. 286](#))

229-231. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XVII - Per gli edifici ad uso di sede delle regie Ambasciate di Pietroburgo e di Costantinopoli (L. 7 luglio 1910, n. 402)

232. ⁽¹¹⁸⁾.

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

**Sezione XVIII - Per il completamento del palazzo destinato a sede del Ministero di
agricoltura, industria e commercio (L. 17 luglio 1910, n. 548)**

233. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XIX - Per la camera agrumaria di Messina (L. 17 luglio 1910, n. 492)

234. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

**Sezione XX - Per acquisti e lavori riguardanti l'amministrazione dei telefoni (L. 27 aprile
1911, n. 389, ecc.)**

235-237. [\(118\)](#).

[\(118\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XXI - Per la regia stazione di granicoltura di Rieti (L. 8 giugno 1911, n. 550, ecc.)

238. [\(119\)](#).

[\(119\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XXII - Per il riscatto delle indennità cinesi ([L. 18 giugno 1911, n. 543](#), art. 9)

239. [\(119\)](#).

[\(119\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XXIII - Per la ferrovia eritrea da Asmara-Cheren (L. 6 luglio 1911, n. 63)

240. [\(119\)](#).

[\(119\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XXIV - Per la costruzione degli edifici ad uso dei Ministeri e della Facoltà medica della Università di Roma (L. 18 luglio 1911, n. 836, ecc.)

241-242. [\(119\)](#).

[\(119\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XXV - Per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici pubblici dello Stato nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti a favore dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi (L. 28 luglio 1911, n. 842)

243. [\(119\)](#).

[\(119\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione XXVI - Per la concessione italiana in Tientsin (L. 30 giugno 1912, n. 707)

244-248. [\(119\)](#).

[\(119\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Capo IV - Anticipazioni ad altri Enti

Sezione I - Alla nuova Opera Pia del Monte di Pietà di Roma (L. 28 giugno 1874, n. 2054)

249. [\(119\)](#).

[\(119\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

Sezione II - Anticipazioni all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ([L. 11 luglio 1907, n. 502](#), ecc.)

250. [\(119\)](#).

[\(119\)](#) Sezione omessa perché concernente materia particolare, ormai priva di interesse.

TITOLO V

Rendiconti e Profitti netti annuali, fondo di riserva [\(119/a\)](#)

251. (L. 17 maggio 1863, n. 1270, artt. 29 e 30). [La C.D.P. terrà una contabilità generale formata della riunione delle contabilità speciali.

Sarà determinato nel regolamento il modo nel quale si dovranno presentare i rendiconti annuali delle operazioni] [\(119/a\)](#).

[\(119/a\)](#) Il libro II, parte, I, titolo V, abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).

[\(119/a\)](#) Il libro II, parte, I, titolo V, abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).

252. [I profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, al netto delle eventuali perdite delle gestioni annesse, sono devoluti per otto decimi al tesoro dello Stato e per due decimi in aumento del fondo di riserva della Cassa medesima; la eventuale eccedenza negativa resta a carico del bilancio dello Stato [\(120\)](#)] [\(119/a\)](#).

[\(120\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 9-*octies*, [D.L. 17 gennaio 1977, n. 2](#), riportato alla voce Finanza locale.

[\(119/a\)](#) Il libro II, parte, I, titolo V, abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).

253. (L. 11 giugno 1896, n. 461, art. 5; [L. 8 luglio 1904, n. 320](#), art. 2 e [R.D. 11 luglio 1904, n. 337](#), art. 5; L. 17 maggio 1907, n. 74, art. 2; T.U. 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; L. 30 maggio 1909,

n. 280, articolo unico e [L. 11 dicembre 1910, n. 855](#), art. 4). [La Cassa depositi e prestiti alimenta il fondo di riserva degli interessi del fondo stesso e di due decimi degli utili netti, determinati ai sensi dell'articolo precedente ^(120/a).

I fondo di riserva è investito in titoli del consolidato italiano ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato nonché in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali.

Una parte del fondo di riserva, sino alla concorrenza di quattro milioni, è destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione in Roma dell'edificio per la sede della amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza. La detta parte del fondo di riserva rimarrà impiegata nel valore dello stabile; e la relativa pigione, da determinarsi e ripartirsi fra la Cassa predetta, le aziende annesse e gli istituti di previdenza, con deliberazione del consiglio permanente di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto di questo speciale impiego] ^(119/a).

[\(120/a\)](#) Comma così sostituito dall'art. 9-*octies*, [D.L. 17 gennaio 1977, n. 2](#), riportato alla voce Finanza locale.

[\(119/a\)](#) Il libro II, parte, I, titolo V, abrogato dall'art. 7, [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284](#).